

STATUTO

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

1. E' costituita l'Associazione denominata "SPORT PER PRATO - ETS". L'obbligatorio utilizzo dell'acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico è subordinata all'iscrizione nell'istituendo registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. L'Associazione ha durata illimitata ed ha sede in Prato, alla via Torelli n.59.

3. L'Associazione svolge la propria attività prevalentemente nel territorio della Regione Toscana.

Attività e scopo

4. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e, più in generale, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 31 luglio 2017 n.117.

L'associazione, ai fini di cui sopra, intende quindi svolgere attività di diffusione e promozione dello sport, in ogni sua declinazione, compresa l'attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento nel campo delle attività sportive, in particolare per quanto riguarda la formazione sportiva extra-scolastica; l'attività di recupero del benessere psico fisico; lo sviluppo e la promozione di diverse abilità, la diffusione dello sport fra i bambini ed i giovani, con particolare attenzione allo sviluppo delle capacità motorie; lo sviluppo di scambi culturali e relazioni nei settori di operatività dell'associazione con enti, istituti ed associazioni regionali, nazionali ed internazionali; l'organizzazione di seminari di studio, lo sviluppo di attività di ricerca anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private; la formazione e l'educazione civica ed extra-scolastica dei giovani; la gestione di impianti sportivi; ogni altra operazione comunque volta alla promozione e/o valorizzazione dello sport e dell'attività motoria e del recupero dei soggetti svantaggiati.

L'Associazione, al fine di realizzare la proprie finalità come sopra indicate, può instaurare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati; stipulare convenzioni con enti pubblici, concludere accordi e sottoscrivere contratti con soggetti pubblici e privati; assumere partecipazioni in altri enti aventi finalità analoghe o complementari alle proprie,

compresi quelli operanti nel campo della riabilitazione, del benessere e del sostegno ed inserimento sociale dei soggetti svantaggiati, sempre peraltro con esclusione di ogni scopo di lucro; fornire servizi e organizzare iniziative nei settori di operatività dell'associazione, per conto di enti pubblici e privati.

Essa, per lo svolgimento della sua attività, si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare, promuovere e specializzare le sue attività.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito decreto ministeriale, nel rispetto dell'art. 6 del codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni.

SOCI - DIRITTI ED OBBLIGHI- PROCEDURA DI AMMISSIONE- RECESSO

ED ESCLUSIONE

5. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, gli enti privati e pubblici, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive che, condividendone gli scopi, chiedano espressamente di essere ammessi e si impegnino

al versamento della quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

La competenza a deliberare in ordine all'ammissione di nuovi soci, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'associazione, spetta al Consiglio Direttivo che, in caso di delibera di rigetto, dovrà, entro sessanta giorni, motivare la stessa e comunicarla all'interessato.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

La determinazione dell'ammontare annuo delle quote sociali, è di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6. Chiunque intenda aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo.

La domanda deve contenere tutti i dati personali necessari, l'indicazione dell'indirizzo o sede dell'ente e i recapiti telefonici e di posta elettronica, la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne Statuto e Regolamenti.

La qualità di Socio si acquisisce a far data dalla approvazione della domanda.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli Associati sono tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto di consultare i libri dell'associazione, facendone richiesta al consiglio direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'associazione con facoltà di estrarne copie ed estratti a spese del richiedente.

La partecipazione alle attività organizzate dall'associazione è riservata ai possessori di una tessera di partecipazione che siano in regola con il pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di volontari, ossia di soggetti che per libera scelta svolgono attività in favore dell'associazione o dei progetti della stessa, mettendo a disposizione il proprio tempo e le

proprie capacità in modo personale e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretto.

7. Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

a. Per recesso, che ha efficacia dalla data di delibera di presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo, da adottarsi entro tre mesi dalla data di presentazione del recesso stesso;

b. per morte del socio o estinzione in caso di socio non persona fisica;

c. per esclusione deliberata dal consiglio direttivo nei seguenti casi:

- qualora il Socio non abbia provveduto al pagamento della quota associativa dell'anno precedente;

- qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Contro la delibera di esclusione, debitamente motivata e da comunicarsi all'interessato, questi potrà proporre ricorso all'Assemblea entro i successivi 60 (giorni) dal ricevimento della relativa comunicazione. Il mancato ricorso determina l'immediata esclusione, da annotarsi nel libro degli associati.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non potrà essere restituita.

I Soci non hanno diritti sul Patrimonio della Associazione, neppure quando, dichiarata eventualmente la sua estinzione o disposto lo scioglimento, si proceda alla liquidazione ai sensi del presente Statuto e della normativa vigente.

La qualità di Socio è intrasmissibile ad ogni titolo.

PATRIMONIO ED ENTRATE

8. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dal fondo patrimoniale e dai fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- b. dai contributi patrimoniali dei Soci;
- c. da ogni altro bene e valore mobiliare ed immobiliare che pervenga all'Associazione, dalla sua attività, o per acquisto tra vivi o per donazione o successione a causa di morte.

Alle spese necessarie al funzionamento, l'Associazione provvederà con le rendite del proprio patrimonio, con i proventi della gestione delle attività, con eventuali donazioni o sponsorizzazioni di privati ed Enti non destinati a fini patrimoniali, con eventuali contributi dello Stato, di organismi nazionali ed internazionali, degli Enti Locali e di altri Enti pubblici e privati, o, comunque, soggetti terzi, con le quote associative annuali dei Soci, con ogni altra entrata destinata, per sua natura, al finanziamento della gestione ordinaria dell'attività dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9. Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea;
- b. Il Presidente;
- c. Il Consiglio Direttivo;
- d. L'organo di controllo.

10. I componenti degli organi della Associazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, ivi comprese le società delle quali siano Amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli della Associazione.

L'ASSEMBLEA

10. Costituiscono l'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro degli associati e che siano in regola con il versamento delle quote per l'anno solare in corso.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato con semplice delega scritta. Ciascuno associato non può rappresentare più di tre **associati**.

I soci sono convocati in assemblea ordinaria almeno una volta l'anno per approvare il bilancio d'esercizio. La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione (che dovrà tenersi in un giorno diverso dalla precedente) e l'ordine del giorno; deve essere inviata entro 8

(otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, a mezzo posta ordinaria o elettronica o altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, sua in mancanza, dal vice Presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea nomina, a maggioranza degli intervenuti, un Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se del caso, uno o due scrutatori.

Dalle riunioni dell'Assemblea viene redatto processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dallo o dagli scrutatori.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

11. L'Assemblea è il principale organo dell'Associazione ed ha le seguenti inderogabili funzioni:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;;
- b. approva il bilancio d'esercizio;
- c. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi e propone le azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto;
- f. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Consiglio direttivo

12. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compresi tra 5 (cinque) e 9 (nove) nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo anno della carica.

I primi componenti del Consiglio Direttivo vengono nominati in sede di atto costitutivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati; quanto alle cause di ineleggibilità e di decadenza, si applica l'art. 2382 C.C.,

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadono dall'incarico, il Consiglio medesimo deve, se lo ritiene necessario, o comunque, al fine del ripristino del numero minimo, provvedere alla sostituzione; la nomina del sostituto dovrà essere ratificata in occasione della successiva assemblea. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Ogni membro del Consiglio Direttivo che rimanga assente per tre riunioni consecutive senza valida giustificazione si intende decaduto a tutti gli effetti. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute e deliberate dal Consiglio stesso.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla loro nomina devono chiedere l'iscrizione, una volta

istituito, nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando le informazioni previste dell'art. 26 co 6 del Codice del Terzo settore.

Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

Il Consiglio è convocato una volta al mese, salvo diversa necessità, ed è validamente costituito quando è personalmente presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i membri dell'organo di controllo ed eventuali esperti che il Consiglio stesso riterrà utile consultare.

13. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva alla sua elezione nomina tra i membri dello stesso, a maggioranza dei presenti, il Presidente, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c. predisporre il bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo;
- d. stabilire la quota associativa annuale la quale deve essere ratificata dall'Assemblea;
- e. redigere il regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione;
- f. deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- g. delibera circa la stipulazione di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h. curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- i. coordina le risorse umane necessarie per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento della sua attività;
- j. coordina la programmazione dell'attività dell'Associazione;
- k. autorizza l'Associazione a stare in giudizio e la nomina di procuratori speciali, ad negotia o alle liti;
- l. nomina, ove ritenuto opportuno, e se del caso revoca per gravi motivi, il Direttore, determinandone poteri e funzioni;
- m. delibera circa le acquisizioni, le alienazioni, le locazioni di beni mobili ed immobili;
- n. esercita tutti gli altri compiti relativi alla gestione dell'Associazione ed assume tutte le altre decisioni non

assegnati ad altri organi della stessa dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Presidente

14. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta, cura la vita dell'associazione e ne promuove lo sviluppo; verifica lo stato di attuazione dei programmi, dei piani di sviluppo e delle attività dell'Associazione, ne cura i rapporti con gli altri Enti ed organismi, sovrintende a tutte le iniziative ed attività dell'Associazione, in caso di urgenza può adottare atti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

Il Presidente resta in carica quanto il Consiglio Direttivo, è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con le maggioranze di cui sopra.

In caso di assenza o di impedimento, le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.

Organo di controllo

15. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o quando sia ritenuto opportuno. Esso resta in carica 3 (tre) anni scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo anno della carica.

I componenti dell'organo di controllo, cui si applica l'art. 2399 C.C., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma C.C. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

In caso di organo collegiale, esso sarà composto di tre membri i quali eleggono tra loro il Presidente. Può far parte del collegio dei sindaci revisori qualsiasi socio, in possesso dei requisiti di legge e che non ricopra altre cariche sociali.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, il controllo contabile ove non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e sempre che i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo deve inoltre monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e

attesta che il bilancio sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali, una volta emanate. Il bilancio deve dare atto degli esiti di tale monitoraggio.

Il componente dell'organo di controllo, o ciascun componente individualmente in caso di organo collegiale, potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, chiedere al consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisore dei conti

16. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Assemblea deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il Revisore resta in carica tre anni, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della carica, ed è rieleggibile.

Bilancio d'esercizio - Libri obbligatori

17. L'Associazione deve redigere il bilancio d'esercizio annuale. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo nel rispetto delle vigenti normative, viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato, una volta istituito, presso il registro unico nazionale del terzo settore a norma di legge.

L'associazione deve tenere: 1) il libro degli associati; 2) il registro dei volontari; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; 5) il libro delle adunanze e e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Detti libri sono tenuti a cura del consiglio Direttivo, salvo l'ultimo tenuto a cura dell'organo di controllo stesso.

Divieto di distribuzione degli utili

18. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili e degli avanzi di gestione, dei fondi e riserve comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali di cui al presente statuto.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

19. Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'assemblea con la maggioranza indicata nel presente statuto; l'Assemblea provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del

patrimonio verso altre Associazioni o enti senza finalità di lucro, nel rispetto dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore o, comunque, nel rispetto della normativa a quel momento vigente.

Rinvio

20. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e dal codice civile.

FIRMATO: SCARSELLI MARCO ALESSANDRO, MICHELE NIGRO, MASSIMO MASIANI, ANGELA CASTIELLO, GABRIELE GRIFASI, PALMERINI ELENA, CRISANTO MAURIZIO , GALARDI ALBERTO LUIGI, ROBERTO MACRI', RICCARDO BONACCORSI, MATTIA DI VIVONA, MONIA CARLONI, MARTINA GRASSO, RAFFAELE NAPOLITANO, PIERPAOLO D'AVANZO, CIAMPI ANTONELLA, GIACOMO GRASSI, QUERCI GIANNI, TIZIANA TIEZZI, CONTI DORA, FILIPPO CAVALIERE, RICCIO PIETRO, LAURA BIAGIOLI NOTAIO, SIGILLO.